



Sentenze

venerdì, 13 Giugno 2025

La revoca(zione) della misura di prevenzione personale

Valerio de Gioia

Sentenze

Provvedimento (estremi)

Cass. pen., sez. VI, ud. 27 maggio 2025 – dep. 13 giugno 2025, n. 22433

Tematica

Diritto penale

Misure di prevenzione

Revoca

Norma/e di riferimento

Art. 11, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159

Art. 28, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159

Massima/e

AAA Ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11, D.L.vo n. 159 del 2011, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali. *Cass. pen., sez. VI, ud. 27 maggio 2025, n. 22433*

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2017, n. 19657



AAA Il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159,

attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di detto giudicato, nei seguenti casi: a) gli elementi di fatto esclusi dal giudicato costituiscono solo una frazione minusvalente degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione; b) il giudizio di prevenzione è fondato su elementi cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede penale; c) il tipo di pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto della sentenza penale. *Cass. pen., sez. VI, ud. 27 maggio 2025, n. 22433*

In senso **conforme**: *Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2019, n. 13638*

Commento

La revoca(zione) della misura di prevenzione personale

Valerio de Gioia

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11, D.L.vo n. 159 del 2011, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali (*Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2017, n. 19657*).

Ciò che in realtà rileva, ai fini dell'annullamento o revoca della misura di prevenzione con efficacia "ex tunc" o "ex nunc" sono le ragioni dell'annullamento stesso poiché solo l'annullamento per motivi di legittimità dell'originario provvedimento è idoneo ad eliderne totalmente gli effetti, fin dal momento della sua adozione.

Il tema è stato esaminato fin dalla risalente sentenza Pisco, secondo cui l'interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, viene tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011 che abbraccia sia la revoca con efficacia "ex nunc", dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia "ex tunc", resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura (*Cass. pen., sez. un., 10 dicembre 1997, n. 18*). Lungo questa linea si è mossa la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11, D.L.vo n. 159 cit. il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali (*Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2017, n. 19657*). E, con riferimento al perimetro di valutazione rimesso a giudice della prevenzione ai sensi dell'art. 11, D.L.vo n. 159 cit., sono state esaminate anche le possibili ricadute dell'intervento, successivo all'applicazione della misura di prevenzione, della sentenza di assoluzione del proposto nel procedimento penale relativo ai fatti posti a fondamento della valutazione nel procedimento di prevenzione.



La giurisprudenza invero, ha ritenuto costantemente che, in ragione del più volte ribadito principio dell'autonomia dei procedimenti (penale e di prevenzione), la pronuncia assolutoria ed irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità. Piuttosto, è, come sempre, alle circostanze oggettive di fatto che occorre riportarsi al fine di valutare se, predicabili queste all'esito di un giudizio penale, sia da applicare o meno una misura di prevenzione che si basi sulle medesime circostanze e, del pari, sia revocabile o meno un decreto applicativo di misura che su di esse si basi. La revoca "ex tunc" della misura di prevenzione personale presuppone, dunque, l'inconciliabilità tra le due valutazioni, quella sulla responsabilità penale e quella sulla pericolosità sociale, che deve riguardare "i fatti" risultanti dagli atti posti a fondamento delle due divergenti decisioni, mentre non è in se rilevante una valutazione degli stessi fatti operata in maniera differente da parte di due giudici diversi. Inoltre, dall'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale discende che il giudice della prevenzione, richiesto di revocare il provvedimento con effetto "ex tunc" sul presupposto di quella inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale, ha l'ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, ancorché si accerti detta inconciliabilità, emerga che anche altri erano stati i presupposti di fatto del provvedimento. Anche se in materia in parte differente questi principi sono stati riassunti nel senso che in materia di misure di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di detto giudicato, nei seguenti casi: a) gli elementi di fatto esclusi dal giudicato costituiscono solo una frazione minusvalente degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione; b) il giudizio di prevenzione è fondato su elementi cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede penale; c) il tipo di pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto della sentenza penale (Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2019, n. 13638).

Jusdi una rubrica de "Il diritto, quotidiano Dike" Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

